

SCHEMA DI DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento recante norme per gli alloggi di servizio individuali connessi all'incarico presso il Dipartimento della pubblica sicurezza e le sedi territoriali della Polizia di Stato

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

- VISTO l'articolo 87 della Costituzione;
- VISTO l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- VISTO l'articolo 9 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito in legge con modificazioni, di conversione 20 novembre 1987, n. 472, recante: "Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia", inserito dalla legge di conversione 20 novembre 1987, n. 472, il quale estende alla Polizia di Stato il disposto di cui agli articoli 7 e 8 della legge 1° dicembre 1986, n. 831, concernente "Disposizioni per la realizzazione di un programma di interventi per l'adeguamento alle esigenze operative delle infrastrutture del Corpo della guardia di finanza";
- VISTI gli articoli 7 e 8 della predetta legge 1° dicembre 1986, n. 831;
- VISTA la legge 1° aprile 1981, n. 121 recante "Il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza";
- VISTO il decreto ministeriale 16 ottobre 1991;
- VISTO il decreto ministeriale 6 agosto 1992, n. 574 "Regolamento recante norme sui criteri per la classificazione degli alloggi di servizio in temporanea concessione";
- SENTITE le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale della Polizia di Stato;
- UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del.....;
- VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del.....;
- Su proposta del Ministro dell'interno

EMANA

il seguente regolamento:

Articolo 1

(Ambito di applicazione)

Al fine di salvaguardare sia le esigenze di costante ed immediata disponibilità del personale, sia quelle correlate alla mobilità dello stesso ed alla funzionalità degli uffici della Polizia di Stato e del Dipartimento della pubblica sicurezza, il presente regolamento disciplina l'assegnazione degli

alloggi di servizio individuali connessi all'incarico senza canone a carico dell'assegnatario, di seguito denominati alloggi, tenuto conto delle effettive situazioni alloggiative sul territorio.

Articolo 2

(Criteri di assegnazione degli alloggi di servizio connessi all'incarico)

1. Salva la destinazione di un alloggio al Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, le unità abitative destinate ad alloggi di servizio dei Questori sono individuate, su proposta del Direttore centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale, con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza.
2. Gli alloggi vengono assegnati, ove disponibili, ai titolari degli incarichi di direzione indicati nell'allegato A al presente regolamento, secondo l'ordine ivi individuato per ciascun settore, nei limiti delle disponibilità conseguenti alle assegnazioni già disposte.
3. Gli alloggi non assegnati ai sensi del comma precedente possono essere temporaneamente assegnati ai titolari degli incarichi, tra quelli indicati nell'allegato A, anche al di fuori del settore di riferimento, ferma restando la facoltà dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di procedere al recupero dell'alloggio per assicurare il rispetto del preminente criterio di cui al comma precedente.
4. Il Ministro dell'interno, il Vice Ministro ed il Sottosegretario di Stato per l'interno quando esercita per delega del Ministro attribuzioni in materia di pubblica sicurezza, possono fruire di alloggi di servizio individuali, per la durata del mandato.
5. Un'aliquota non superiore al 10% degli alloggi di cui al successivo articolo 4, comma 2, può essere destinata, ove disponibile, all'assegnazione ad altro personale della Polizia di Stato quando la natura del servizio lo esponga a particolari pericoli ovvero ad autorità nazionali titolari di incarichi che comportino lo svolgimento di funzioni di rilevante interesse dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e che siano destinatarie di misure di protezione personale.

Articolo 3

(Esclusione dell'assegnazione)

Gli alloggi non possono essere assegnati a coloro che:

- siano titolari di un diritto di piena proprietà o di un diritto reale di godimento ovvero assegnatari in cooperativa, ancorché indivisa, di un'abitazione ubicata nell'ambito del comune ove prestano servizio o dei comuni limitrofi;
- siano assegnatari o concessionari di un alloggio a canone agevolato, da parte di enti di diritto pubblico o privato o da parte di amministrazioni pubbliche, ubicato nell'ambito del comune ove presta servizio o dei comuni limitrofi;
- abbiano un familiare convivente nelle condizioni sopraindicate.

Articolo 4

(Organi competenti all'assegnazione)

1. Presso le sedi territoriali, l'assegnazione degli alloggi al personale della Polizia di Stato fino alla qualifica di primo dirigente è disposta con provvedimento del Direttore del Servizio tecnico-logistico e patrimoniale della Polizia di Stato competente; l'assegnazione degli alloggi al personale della Polizia di Stato con la qualifica di dirigente superiore e di dirigente generale è disposta con provvedimento del Direttore centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale.

2. Presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, l'assegnazione degli alloggi è disposta con provvedimento del Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, con facoltà di delega al Direttore centrale per i servizi tecnico logistici e della gestione patrimoniale.

Articolo 5
(Disciplina del rapporto)

La disciplina del rapporto tra Amministrazione della pubblica sicurezza ed assegnatario è oggetto dell'atto di assegnazione, comprese le prescrizioni per il godimento dell'immobile.

Articolo 6
(Oneri)

1. Sono a carico degli utenti degli alloggi i seguenti oneri:
 - le spese per le piccole riparazioni;
 - le spese per i danni prodotti o causati da colpa, negligenza o cattivo uso dell'alloggio;
 - le spese per i consumi relativi all'alloggio per la fornitura di acqua, di energia elettrica e di riscaldamento, nonché gli oneri per lo smaltimento dei rifiuti urbani; ove l'alloggio insista su un edificio comune, le spese per i consumi sono pro-quota;
 - le spese per l'ordinaria manutenzione non rientranti tra quelle previste dal comma 2 del presente articolo;
 - gli oneri accessori di cui all'articolo 9 della legge 27 luglio 1978, n. 392;
 - ogni ulteriore onere per le utenze riconducibili all'alloggio in uso.
2. Salvo che l'immobile sia di proprietà privata, sono a carico dell'Amministrazione della pubblica sicurezza le spese relative a:
 - impianti per la sicurezza, per la prevenzione infortuni e servizi antincendio previsti dalla normativa vigente;
 - illuminazione delle strade d'accesso, dei cortili e delle aree di transito;
 - imposte, tasse ed assicurazioni relative agli immobili e agli impianti connessi;
 - esecuzione dei lavori concernenti la stabilità e la straordinaria manutenzione.
3. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni contenute nel codice civile, articoli 1609 e seguenti.

Articolo 7
(Obbligo di rilascio)

Gli alloggi devono essere liberati dall'occupante da cose, persone o animali entro e non oltre il sessantesimo giorno dalla data di cessazione dell'incarico o dalla sopravvenienza di una delle cause di esclusione di cui al precedente articolo 3, ovvero dal venir meno di una delle condizioni previste dall'articolo 2, comma 5.

Articolo 8
(Provvedimento di rilascio e modalità di esecuzione)

1. Nel caso in cui l'alloggio non venga liberato nel termine fissato, gli organi competenti all'adozione dei provvedimenti di assegnazione, nei 10 giorni successivi alla scadenza del termine per la riconsegna, adottano un provvedimento di rilascio, fissandone la data dell'esecuzione che non dovrà comunque essere superiore a trenta giorni dalla notifica all'interessato del provvedimento.

2. Il provvedimento di rilascio viene notificato mediante consegna di copia per mezzo di personale appartenente all'Amministrazione della pubblica sicurezza ed eseguito in via amministrativa anche se pendente ricorso amministrativo e giurisdizionale, salvo che il giudice adito abbia accolto l'istanza di sospensiva.
3. E' possibile il differimento dell'avvio della procedura di rilascio in caso di comprovata necessità valutata di volta, in volta dall'organo competente all'assegnazione.

Articolo 9
(Revoca dell'assegnazione)

L'organo competente all'assegnazione può disporre in qualunque momento, con atto motivato e con preavviso di almeno sessanta giorni, la revoca del provvedimento di assegnazione per abuso del titolo o per sopravvenute ragioni di interesse pubblico.

Articolo 10
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente regolamento, l'Amministrazione della pubblica sicurezza provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 11
(Ricognizione e recupero)

A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, si procede ad una periodica ricognizione, almeno annuale, sullo stato di attuazione dello stesso.

Articolo 12
(Abrogazione di norme)

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il decreto del Ministro dell'interno 16 ottobre 1991.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma,

ALLEGATO A

INDIVIDUAZIONE DEGLI INCARICHI DI DIREZIONE DEGLI UFFICI PER
L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI SERVIZIO INDIVIDUALI CONNESSI
ALL'INCARICO

Questure	Vicario del Questore Capo di Gabinetto Dirigente Squadra Mobile Dirigente DIGOS Dirigente U.P.G. Dirigenti Ufficio Polizia dell'Immigrazione e degli Stranieri Dirigente Divisione Polizia amministrativa e Sociale e dell'Immigrazione Dirigente Divisione Anticrimine Dirigente Ufficio Personale Dirigente Ufficio Tecnico-Logistico
Commissariati di Polizia	Dirigente
Commissariati di Pubblica Sicurezza	Dirigente
Polizia Stradale	Dirigente Compartimento Dirigente Sezione Dirigente Reparto Operativo Speciale Dirigente Centro Operativo Autostradale ¹ Dirigente Sottosezione Ordinaria Dirigente Sottosezione Autostradale ² Dirigente R.I.P.S. Dirigente Distaccamento
Polizia Ferroviaria ³	Dirigente Compartimento Dirigente Sezione Dirigente Sottosezione
Polizia di Frontiera	Dirigente Zona Dirigente Ufficio di Frontiera aerea/marittima Dirigente Settore
Polizia Postale e delle Comunicazioni	Dirigente Compartimento

¹ Le Società concessionarie delle singole autostrade prevedono per i Dirigenti dei C.O.A l'alloggio di servizio.

² Le Società concessionarie delle singole autostrade prevedono per i Comandanti delle Sottosezioni autostradali l'alloggio di servizio.

³ L'articolo 6 del D.Lgs. CPS del 10 luglio 1947, n. 687, ratificato con Legge 7 aprile 1956, n. 561, attribuisce all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato l'onere di provvedere, d'intesa con il Ministero dell'Interno, all'accasermamento del personale assegnato ai servizi di Polizia Ferroviaria.

Reparti Mobili	Dirigente
Gabinetti Regionali ed Interregionali di Polizia Scientifica	Dirigente
Reparti Volo	Dirigente
Centro Elettronico Nazionale	Direttore
Reparti Prevenzione Crimine	Dirigente
Istituti di Istruzione e Centro Polifunzionale-Scuola Tecnica di Polizia	Direttore
Servizi Tecnico-Logistici e Patrimoniali	Dirigente
Zone Telecomunicazione	Dirigente
Autocentri	Dirigente
Stabilimento e Centro Raccolta Armi	Dirigente
Centri Regionali ed Interregionali Raccolta V.E.C.A.	Dirigente
Centro di Coordinamento Servizi a Cavallo e Cinofili P. di S.	Dirigente
Ispettorati ed Uffici Speciali privi di competenza territoriale	Dirigente

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- Prefetti Vice Direttori Generali della Pubblica Sicurezza;
- Prefetti Capo della Segreteria del Dipartimento, Direttore centrale o titolare di Ufficio centrale di pari livello;
- Dirigenti generali della PS titolari di Ufficio centrale;
- Dirigenti Superiori della Polizia di Stato con incarico di Direttore di Servizio o titolare di Ufficio di pari livello